

VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

REV	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	09.04.2019
1	Revisione generale a seguito di Analisi documentale da parte di ACCREDIA e di decisioni organizzative della Direzione Generale Modificati i seguenti capitoli e paragrafi: Indice - Cap. 1 - Cap. 3 - Cap. 6 - Cap. 7 - Cap. 10 - Cap. 17 - Cap. 18 Par. 5.1 - Par. 5.2 - Par. 5.5.1 - Par. 5.5.5 - Par. 5.5.6 - Par. 5.5.7 - Par. 5.5.8 - Par. 5.5.11	20.04.2020
2	Eliminate le parti barrate della revisione 1 dei seguenti capitoli e paragrafi: Cap. 6 Par. 5.1 - Par. 5.5.3. - Par. 5.5.7. - Par. 5.5.8. - Modificato il par. 5.5.11	24.09.2020
3	Modificati i paragrafi: 5.5.4, 5.5.5, 5.5.7, 14	25.11.2020

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO	
COPIA CONTROLLATA	COPIA NON CONTROLLATA
DESTINATARIO	
È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL	

INDICE

1. SCOPO	2
2. DEFINIZIONI	3
3. RIFERIMENTI	3
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
5. ITER DI VERIFICA E CONVALIDA	3
5.1. RICHIESTA DI OFFERTA – OFFERTA E DETERMINAZIONE DEI REQUISITI CONTRATTUALI	4
5.2. DOMANDA DI ATTESTAZIONE	5
5.3. ESAME DELLA DOMANDA	5
5.4. APERTURA PIANO DI ATTESTAZIONE	5
5.5. VERIFICHE SUL SISTEMA DI GESTIONE	6
5.5.1. REQUISITI GENERALI	6
5.5.2. AUDIT PRELIMINARE	6
5.5.3. AUDIT INIZIALE	7
5.5.4. AUDIT DI VERIFICA	8
5.5.5. AUDIT DI CONVALIDA	9
5.5.6. VERIFICA E CONVALIDA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI	9
5.5.7. AUDIT DI SORVEGLIANZA	10
5.5.8. AUDIT DI RINNOVO	12
5.5.9. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA	14
5.5.10. AUDIT CON BREVE PREAVVISO	14
5.5.11. AUDIT DA REMOTO	14
5.6. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI	14
5.7. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE	16
5.8. CONCESSIONE E VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA	16
5.9. RINUNCIA, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE E DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA	18
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI	19
7. IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE	22
8. REQUISITI ED IMPEGNI DI SI CERT ITALY SRL	23
9. TARIFFARIO	24
10. CONTROVERSIE RICORSI RECLAMI	24
11. SORVEGLIANZA DI SI CERT ITALY SRL O DEL PROPRIO PERSONALE	24
12. RISERVATEZZA	25
13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	25
14. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO	25
15. LIMITI DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA E RESPONSABILITÀ	26
16. REQUISITI COGENTI COLLEGATI ALL'ATTESTATO DI CONVALIDA E LIMITI DEI RELATIVI CONTROLLI	26
17. CONVERSIONE O SUBENTRO	26
18. USO DEL LOGO EMAS	27
19. NOTE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	27

1. SCOPO

Scopo del presente documento (Regolamento per la Verifica e la Convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS) è definire e stabilire le attività espletate da SI CERT ITALY srl in qualità di Verificatore accreditato nell'ambito del processo di verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento CE 1221/09 ed s.m.i per la Registrazione EMAS e di convalida della Dichiarazione Ambientale elaborata ai sensi dell'Allegato IV al predetto Regolamento.

Poiché il Regolamento EMAS prevede che il Sistema di Gestione Ambientale sia attuato in conformità alla ISO 14001, **per le attività di verifica, la terminologia specifica e per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si fa riferimento al Regolamento SI CERT ITALY srl per le attività di Certificazione dei Sistemi di Gestione.**

Ulteriormente, per quanto non espressamente indicato nelle pagine seguenti è necessario riferirsi al citato Regolamento CE 1221/09 e s.m.i. che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Il presente Regolamento contiene i requisiti contrattuali di natura tecnica, amministrativa e generale che regolano il rapporto tra SI CERT ITALY srl e le Organizzazioni richiedenti il servizio di convalida della dichiarazione ambientale per la registrazione EMAS ad eccezione delle condizioni economiche riportate in specifiche offerte economiche predisposte sulla base del Tariffario adottato da SI CERT ITALY srl e reso disponibile a chi ne facesse esplicita richiesta.

Ai fini dell'accettazione del presente Regolamento è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, sul contratto, anche mediante l'utilizzo della propria firma elettronica.

Qualora il presente Regolamento dovesse essere modificato, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a dare evidenza della loro accettazione. In tal caso, è cura di SI CERT ITALY srl comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che la mancata accettazione non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità dell'attestato di convalida per la registrazione EMAS e di verifica e convalida della dichiarazione ambientale, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, la comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

2. DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate dal presente regolamento sono quelle riportate nei documenti elencati nel paragrafo "Riferimenti".

3. RIFERIMENTI

- Regolamento EMAS (CE n. 1221/2009; UE n. 1505/2017; UE n. 2026/2018)
- UNI CEI EN 17021-1 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono Audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione delle conformità – vocabolario e principi generali"
- Linee Guide IAF, EA o Regolamenti ISO per gli organismi di certificazione (ad esempio IAF MD1, IAF MD2, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD15, IAF MD 23).
- Procedure del Comitato Ecolabel EcoAudit – Sezione EMAS Italia
- Decisione della Commissione Europea n. 2017/2285
- Circolari e/o Informative ACCREDIA
- Decisioni della Commissione Europea sui documenti di riferimento settoriali

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente Regolamento si riferisce al servizio di convalida della dichiarazione ambientale per la registrazione EMAS delle Organizzazioni che ne facciano richiesta e che si impegnano ad osservare quanto in esso definito e riportato.

I servizi disciplinati dal presente Regolamento non prevedono attività di consulenza per la progettazione, implementazione e mantenimento dei contenuti di tale dichiarazione e del Sistema di Gestione allo scopo implementato.

5. ITER DI VERIFICA E CONVALIDA

Tutte le Organizzazioni che ne facciano richiesta possono accedere ai servizi offerti dal SI CERT ITALY srl per la verifica e convalida della dichiarazione ambientale, purché siano in regola con le leggi in vigore e non abbiano impedimenti per l'espletamento delle attività o l'erogazione dei servizi oggetto del presente Regolamento.

Fermo restante il contenuto dell'art. 25 del Regolamento EMAS, l'iter si sviluppa secondo le fasi di seguito riportate.

5.1. RICHIESTA DI OFFERTA – OFFERTA E DETERMINAZIONE DEI REQUISITI CONTRATTUALI

Per iniziare l'iter è necessario che l'Organizzazione provveda formalmente a far pervenire una richiesta di offerta a SI CERT ITALY srl tramite il modulo Richiesta di Offerta disponibile sul sito web di SI CERT ITALY srl, o tramite altra documentazione che contenga tutte le informazioni necessarie per poter emettere l'offerta (le informazioni minime sono quelle richieste nel modulo richiesta di offerta).

In particolare le Organizzazioni devono fornire informazioni su:

- descrizione dello scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione;
- sedi (numero, dimensioni in forza lavoro) ed attività oggetto di certificazione;
- siti operativi esterni ove l'Organizzazione realizza le proprie attività;
- identificazione di eventuali esclusioni di requisiti normativi e relative motivazioni;
- settori merceologici di riferimento (codifica NACE di riferimento);
- turni di lavoro;
- eventuale Consulente/Società di Consulenza utilizzato/a per l'implementazione del Sistema di Gestione;
- informazioni sui processi affidati all'esterno che hanno influenza sull'ambiente e/o sul Sistema di Gestione;
- attestazione/certificazione/i richiesta/e e/o esistente/i ed eventuale possibilità di Audit integrato su più schemi (laddove possibile);
- in caso di Sistemi di Gestione Integrati, livello di integrazione dei Sistemi stessi per gli schemi oggetto di attestazione/certificazione;
- informazioni di dettaglio (aspetti ambientali significativi, obblighi legislativi di pertinenza, incidenti accaduti, ecc.).

Le indicazioni devono inoltre fornire precise informazioni sull'estensione dei siti produttivi ed aree coperte dal Sistema di Gestione.

In seguito alla richiesta di offerta, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette l'offerta economica diversa a seconda dei casi, che invia all'Organizzazione unitamente al presente Regolamento. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner.

Al riguardo, la casistica è la seguente:

1. l'Organizzazione richiedente non possiede un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 (oppure lo possiede ma rilasciato da un Organismo di Certificazione non accreditato) e richiede solo la verifica EMAS e la convalida della Dichiarazione Ambientale: l'offerta in tal caso è relativa alle attività di Audit Iniziale e Audit di Verifica;
2. l'Organizzazione richiede congiuntamente una prima certificazione ISO 14001 e una prima verifica EMAS e convalida della Dichiarazione Ambientale: l'offerta in tal caso è relativa alle attività di Audit Iniziale e Audit di Verifica per la verifica congiunta della conformità ai due Schemi;
3. l'Organizzazione richiedente possiede già un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 da SI CERT ITALY srl: l'offerta in tal caso è relativa alla sola attività di Audit di Convalida per la convalida della Dichiarazione Ambientale;
4. l'Organizzazione richiedente possiede già un Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001 da un Organismo accreditato ma diverso da SI CERT ITALY srl: in tal caso per l'offerta si rimanda a quanto riportato al paragrafo 17.

In ciascuno dei casi l'offerta indica i costi degli Audit per l'intero programma pluriennale di Audit. Nel caso di verifiche su Organizzazioni dotate di certificazione ISO 14001, SI CERT ITALY srl tiene conto del programma di Audit ISO 14001 in modo da combinare, se possibile, gli Audit previsti per lo schema EMAS con quelli già previsti per la ISO 14001. L'offerta non comprende i costi relativi ad eventuali pre-Audit facoltativi e ad eventuali Audit Straordinari che dovessero rendersi necessari al fine di raggiungere il positivo completamento/mantenimento dei requisiti previsti.

Si precisa che l'offerta economica contiene solo la valorizzazione economica delle attività che SI CERT ITALY srl eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nel ciclo di validità dell'attestato di convalida. Valorizzazione economica effettuata sulla base del Tariffario in termini di tipo di attività e di relativa durata temporale. Gli ulteriori requisiti di natura contrattuale che regolano il rapporto tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione sono formalizzati nel presente Regolamento. Pertanto ai fini della formalizzazione del rapporto contrattuale, l'Organizzazione deve restituire sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante l'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, il contratto, sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa al Regolamento e alle relative clausole specificate riportate. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

La durata temporale degli audit riporta nell'offerta economica per il ciclo di validità dell'attestato di convalida e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide unicamente nel caso in cui durante tale triennio di validità le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. In caso di variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione, si procede secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6. In tal caso, laddove si rendesse necessario provvedere alla variazione della durata temporale degli audit e quindi delle condizioni economiche, la loro mancata accettazione da parte dell'Organizzazione, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità dell'attestato di convalida, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione.

Tali condizioni economiche sono ritenute tacitamente confermate anche per i successivi cicli di validità dell'attestato di convalida, fatto salvo le menzionate variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione e quelle previste ogni anno sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente. Pertanto allo scadere del ciclo di validità dell'attestato di convalida, in assenza di variazione delle caratteristiche dell'Organizzazione adeguatamente documentate secondo le modalità di seguito riportate ai paragrafi 5.5.7 e 5.5.8, nessuna ulteriore offerta economica viene sottoposta all'accettazione dell'Organizzazione, rimanendo valide le condizioni economiche della prima offerta sottoscritta.

Come riportato al capitolo 1, qualora il presente Regolamento dovesse essere modificato, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a dare evidenza della loro accettazione. In tal caso, è cura di SI CERT ITALY srl comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che la mancata accettazione non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità dell'attestato di convalida, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, la comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

L'invio dell'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa al presente Regolamento e alle relative clausole specificate, fornisce evidenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta stessa e delle condizioni contrattuali stabilite nel presente Regolamento. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Si precisa infine che laddove SI CERT ITALY srl, secondo le modalità di seguito riportate, dovesse ritenere necessario effettuare ulteriore Audit per il mantenimento dell'attestato di convalida che non rientrano nel normale ciclo e quindi fuori dall'offerta economica sottoscritta, gli stessi vengono fatturati in accordo al Tariffario.

5.2. DOMANDA DI ATTESTAZIONE

L'Organizzazione che richiede l'attestato di convalida della dichiarazione ambientale deve restituire debitamente firmata dal Legale Rappresentante l'offerta economica ricevuta, che costituisce la domanda di attestazione, allegando la documentazione in essa richiesta. Nel caso in cui l'offerta fosse stata emessa da un Business Partner di SI CERT ITALY srl, l'Organizzazione deve far pervenire anche il contratto appositamente emesso da SI CERT ITALY srl. L'Organizzazione può sottoscrivere i succitati documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

5.3. ESAME DELLA DOMANDA

Al ricevimento documenti di cui alla domanda di attestazione, SI CERT ITALY srl provvede ad analizzare e riesaminare quanto inviato dall'Organizzazione. Nel caso quanto ricevuto sia sufficiente per accettare la domanda, SI CERT ITALY srl da comunicazione scritta dell'accettazione della domanda e dell'apertura del piano di certificazione all'Organizzazione, in caso contrario SI CERT ITALY srl richiede all'Organizzazione di integrare quanto inviato dalla stessa. L'esame della domanda deve fornire a SI CERT ITALY srl le informazioni riportate al precedente paragrafo 5.1.

5.4. APERTURA PIANO DI ATTESTAZIONE

Con l'accettazione della domanda, SI CERT ITALY srl provvede ad aprire il piano di attestazione della dichiarazione ambientale dell'Organizzazione, individuando il Personale incaricato per le attività di gestione e verifica, tenendo presente le conoscenze specifiche ed eventuali incompatibilità, mantenendo sempre in primo piano il rispetto del requisito di indipendenza ed imparzialità.

SI CERT ITALY srl provvede quindi ad inviare comunicazione scritta all'Organizzazione indicando:

- Il numero del piano di attestazione,

- la/le data/e proposte per l'esecuzione delle attività di Audit,
- il nominativo del Personale prescelto per le attività di Audit in modo che l'Organizzazione possa, nel caso lo ritenga necessario per motivi di incompatibilità od altro motivo dalla stessa individuato, ricusare il Personale propostogli; **il rifiuto del nominativo proposto deve essere esaustivamente e dettagliatamente giustificato.**

5.5. VERIFICHE SUL SISTEMA DI GESTIONE

5.5.1. REQUISITI GENERALI

Data la corrispondenza tra il Sistema di Gestione Ambientale richiesto per EMAS ed il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, l'iter per la convalida EMAS può svolgersi in modo congiunto nel caso in cui l'Organizzazione richieda anche la certificazione ISO 14001 e vi sia coincidenza del campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, aggiungendo le attività previste per EMAS; oppure, nel caso in cui l'Organizzazione sia già certificata ISO 14001, sempre in presenza dello stesso campo di applicazione, considerando le sole attività aggiuntive.

Per essere sottoposta a verifica EMAS, l'Organizzazione richiedente:

- deve avere svolto un'analisi ambientale iniziale in linea con quanto riportato nell'Al. I del Regolamento EMAS;
- deve avere predisposto una Dichiarazione Ambientale;
- deve avere un Sistema di Gestione Ambientale già operativo;
- deve far sì che il sistema di Audit Interni sia pienamente operativo ed efficace;
- deve aver svolto un ciclo di Audit Interni ed un riesame da parte della Direzione;
- deve avere applicato il principio del "miglioramento continuo" alle prestazioni ambientali, concretizzato in un programma ambientale;
- essere conforme alle leggi in vigore.

Le attività di attestazione/certificazione possono essere eseguite solo su Sistemi di Gestione completamente implementati ed attuati da almeno 3 mesi.

Qualora l'Organizzazione operi su più siti permanenti (multi sito) e sia richiesta un'unica attestazione, si applicano i requisiti della Decisione della Commissione Europea n. 2017/2285: è quindi previsto che per la prima attestazione il programma di Audit comprenda la verifica di tutti i siti dell'Organizzazione. Le attività di Audit allo scopo effettuate da SI CERT ITALY srl, siano queste di Prima Attestazione, di Sorveglianza e/o Rinnovo, sono pianificate ed effettuate in modo da rispettare quanto di seguito riportato. Al riguardo, gli Audit allo scopo effettuati da SI CERT ITALY srl sono quelli di seguito riportati.

Al termine delle attività di Audit, siano queste finalizzate al rilascio, sorveglianza o rinnovo dell'attestato di convalida e di certificazione ISO 14001, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare tramite PEC copia dei relativi documenti emessi per tale attività e firmati da chi ne ha la delega per conto dell'Organizzazione dando all'Organizzazione stessa 15 giorni solari di tempo per informare SI CERT ITALY srl di ogni eventuale difformità dovesse riscontrare. Trascorsi i 15 giorni solari, SI CERT ITALY srl considera validi, in tutto e per tutto, i documenti allegati alla PEC.

Si precisa che l'Organizzazione è tenuta a rispettare la data dell'attività di verifica già concordata e confermata. Qualora la stessa ne richieda lo spostamento entro 10 giorni lavorativi dalla data confermata, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.

5.5.2. AUDIT PRELIMINARE

Questo tipo di Audit è facoltativo e serve per verificare il grado di implementazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione prima dell'Audit per il rilascio dell'attestato di convalida. È effettuato soltanto dopo espressa richiesta dell'Organizzazione alle condizioni riportate in un'offerta appositamente emessa, ed è sempre effettuato a titolo oneroso per l'Organizzazione richiedente.

L'AUDIT PRELIMINARE NON FA PARTE DELL'ITER DI ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE ED I RISULTATI DELLO STESSO NON SONO UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE.

Il processo relativo a questo tipo di Audit si conclude con la consegna del Rapporto di Audit all'Organizzazione da parte del Gruppo di Audit.

5.5.3. AUDIT INIZIALE

Lo scopo dell'Audit Iniziale è valutare il Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione in conformità ai requisiti della norma (ISO 14001 e/o Regolamento EMAS) e la Dichiarazione Ambientale allo scopo predisposta dalla stessa.

Nell'Audit Iniziale sono valutati l'impostazione del Sistema di Gestione Ambientale e l'Analisi Ambientale in rapporto all'All. I del Regolamento EMAS ed è verificato il rispetto delle prescrizioni legali ambientali applicabili ed il possesso delle necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti (es. emissioni in atmosfera, scarichi idrici, CPI, ecc.).

Tale Audit Iniziale è effettuato in accordo alla comunicazione inviata all'Organizzazione ed ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati forniti dall'Organizzazione, predisporre in sintonia con l'Organizzazione la successiva attività di Audit di Verifica per la attestazione/certificazione, fornire al Gruppo di Audit (GA) un'esatta situazione delle attività e dei siti da sottoporre a attestazione/certificazione con particolare attenzione a:

- **verificare la PIENA CONFORMITÀ** alla legislazione ed ai regolamenti applicabili;
- individuare eventuali processi od aree che necessitano di particolari attenzioni;
- verificare la corretta impostazione del Sistema di Gestione Ambientale: in particolare è analizzata la documentazione del Sistema di Gestione allo scopo emessa, l'esecuzione o la pianificazione degli Audit Interni richiesti dalla norma di riferimento, l'esecuzione o la pianificazione dell'attività di riesame della Direzione;
- verificare la situazione e la consapevolezza dell'Organizzazione concernenti i requisiti dalla norma di riferimento (identificazione delle performance chiave o aspetti significativi, processi, politica aziendale, obiettivi ed operazioni del Sistema di Gestione Ambientale);
- verificare i dati forniti in fase di richiesta di offerta dall'Organizzazione, al fine di pianificare correttamente le successive attività di Audit di Verifica (ad esempio: dimensioni in termini di forza lavoro che ha incidenza sul Sistema di Gestione o sul prodotto/servizio realizzato, incluse eventuali attività di outsourcing, numero siti produttivi e/o cantieri, orari e/o turni di lavoro);
- verificare la predisposizione dell'Analisi Ambientale conformemente all'All. I del Regolamento EMAS, comprendente la corretta individuazione degli aspetti/impatti ambientali dell'Organizzazione con la determinazione di quelli significativi, in riferimento alla definizione del contesto organizzativo ed ai requisiti relativi alle Parti Interessate;
- verificare come l'Organizzazione dimostri di tenere sotto controllo anche gli aspetti/impatti ambientali non rientranti nello scopo di certificazione, ma comunque sotto la propria responsabilità ed influenza.

L'Organizzazione per la corretta esecuzione dell'Audit Iniziale deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit, per permettere le interviste necessarie.

Il Responsabile del Gruppo di Audit (RGA), coadiuvato dagli altri eventuali componenti del GA, al termine dell'Audit provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore) e ne dà lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura, al cui termine consegna all'Organizzazione l'originale del documento, che è controfirmato da RGA e dal Rappresentante dell'Organizzazione. In questa fase, il GA ha cura di evidenziare e comunicare all'Organizzazione eventuali rilievi che, se non trattati correttamente dalla stessa, porteranno alla individuazione di non conformità nel successivo Audit di Verifica e quindi, concordare/pianificare con l'Organizzazione il prosieguo delle attività, definendo in particolare la data per l'esecuzione dell'Audit di Verifica ed individuando i turni di lavoro, le eventuali sedi e gli eventuali siti operativi esterni (ad esempio: cantieri per settore EA 28, centri di cottura o somministrazione pasti per settore EA 30 o siti dove sono eseguite attività di pulizia per il settore EA 35) coinvolti dall'Audit di Verifica, scelti tra quelli comunicati dall'Organizzazione in fase di richiesta/accettazione offerta.

La registrazione dell'Audit Iniziale riporta anche il piano di Audit per la successiva attività di Audit di Verifica che copre tutti i punti del regolamento EMAS, delle leggi o regolamenti applicabili al Sistema di Gestione Ambientale, sedi e siti operativi esterni scelti, turni di lavoro scelti.

Durante la riunione di chiusura, ove lo ritenesse necessario, l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere.

Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di attestazione/certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve e la risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit Iniziale al momento in vigore), deve essere comunicata

al RGA, che provvede ad annotarla sul Rapporto, al termine della lettura del documento. L'Organizzazione può quindi formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di attestazione/certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT ITALY srl, la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit. Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

La validità dei contenuti dell'Audit Iniziale è pari a 6 mesi a partire dalla data di chiusura dello stesso. Nel caso in cui non sia possibile eseguire l'Audit di Verifica entro i 6 mesi, si deve ricominciare l'iter di verifica ripartendo dall'Audit Iniziale.

5.5.4. AUDIT DI VERIFICA

L'Audit di Verifica è effettuato soltanto in caso di esito positivo dell'Audit Iniziale ed è effettuato secondo la pianificazione **concordata** con l'Organizzazione **alla fine dell'Audit Iniziale** ed ha lo scopo di verificare che il Sistema di Gestione Ambientale sia conforme ai requisiti normativi e che i dati e gli impegni assunti nella Dichiarazione Ambientale siano attendibili ed allineati a quanto previsto dal Regolamento EMAS.

Il periodo massimo di tempo tra Audit Iniziale ed Audit di Verifica è pari a 6 mesi.

L'Organizzazione per la corretta esecuzione dell'Audit deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit.

Inizialmente sono affrontati e chiariti i rilievi/osservazioni eventualmente emersi nel corso dell'Audit Iniziale ed è valutata la Dichiarazione Ambientale in ultima revisione. La verifica della Dichiarazione Ambientale prevede il controllo del suo aggiornamento, che deve basarsi su dati e informazioni non più vecchi di 6 mesi rispetto alla data stessa dell'Audit di Verifica.

Il RGA, coadiuvato dai Componenti del GA, al termine delle attività di Audit di Verifica provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit di Verifica al momento in vigore) che riporta l'esito dell'Audit stesso e le eventuali non conformità rilevate, anche in riferimento alla Dichiarazione Ambientale. Commenti di dettaglio e correzioni minori della Dichiarazione Ambientale possono essere direttamente riportate sulla revisione in vigore al momento dell'Audit di Verifica e allegarla al Rapporto di Audit. Il RGA dà quindi lettura del Rapporto di Audit durante lo svolgimento della riunione di chiusura, alla quale per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione. Durante questa riunione il RGA concorda con l'Organizzazione le successive attività per il prosieguo dell'iter di attestazione/certificazione, tra cui le tempistiche e le modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di Audit. Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato dal RGA e dal Rappresentante dell'Organizzazione, viene lasciato all'Organizzazione. In questa fase l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT ITALY srl la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit. Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati della verifica da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di attestazione/certificazione è sospeso fino alla ricezione delle riserve e alla risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit di Verifica al momento in vigore) deve essere comunicata al RGA, che provvede ad annotarlo sul rapporto, al termine della lettura del documento. L'Organizzazione può formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

Se l'iter ha esito soddisfacente, il RGA prepara anche il programma degli Audit di Sorveglianza.

L'iter di attestazione/certificazione si conclude negativamente nel caso l'esito dell'Audit di Verifica sia negativo e l'Organizzazione non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT ITALY srl e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione.

La pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante di convalida/certificazione soltanto dopo che le eventuali non conformità (maggiori o minori) siano state gestite in accordo a quanto previsto al paragrafo 5.6 ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni non conformità maggiore entro 3 mesi dopo l'ultimo giorno dell'Audit di Verifica, tale l'Audit di Verifica si deve ripetere.

La verifica tecnico-operativa delle attività di attestazione/certificazione effettuata dalla Funzione Deliberante avviene mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non ha partecipato alle precedenti attività di Audit e che ha le stesse competenze del GA che ha eseguito l'Audit. Questa attività è eseguita entro una settimana dalla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato salvo la richiesta di approfondimento che dovessero emergere per alcune di esse. Ad esito positivo della fase di riesame del Rapporto di Audit e di decisione per il rilascio dell'attestazione, viene emesso l'attestato di convalida.

5.5.5. AUDIT DI CONVALIDA

Nel caso in cui l'Organizzazione possieda già una certificazione ISO 14001 accreditata, SI CERT ITALY srl procede all'Audit di Convalida della Dichiarazione Ambientale, allo scopo di validare le informazioni e i dati della Dichiarazione stessa; in tale audit, tuttavia, si procederà a verificare tutti i requisiti specifici del Regolamento EMAS ed esaminare i rilievi e la loro gestione per il SGA relativo alla ISO 14001 già certificato. Gli eventuali errori, inesattezze e non conformità relative alla Dichiarazione e le eventuali non conformità che dovessero emergere dall'analisi del SGA, sono riportate nel Rapporto di Audit a cura del RGA e dal GA. Nel dettaglio, la verifica della Dichiarazione Ambientale prevede il controllo del suo aggiornamento, che deve basarsi su dati e informazioni non più vecchi 6 mesi rispetto alla data stessa dell'Audit di Convalida.

L'Organizzazione richiedente è tenuta a prendere in considerazione le eventuali richieste contenute nel Rapporto dell'Audit di Convalida, impegnandosi ad elaborare e realizzare le azioni correttive richieste e le eventuali modifiche relative alla Dichiarazione Ambientale. Solo quando tali azioni sono attuate e sono ritenute accettabili dal RGA, questi trasmette alla Funzione Deliberante di SI CERT ITALY srl la pratica per il successivo riesame, con le opportune raccomandazioni.

La Funzione Deliberante riesamina l'intera pratica alla luce dei requisiti normativi e di quelli della SI CERT ITALY srl e, se soddisfatti, delibera la Convalida della Dichiarazione ambientale EMAS. Laddove occorranza ulteriori chiarimenti o richieste, esse sono fatte pervenire all'Organizzazione attraverso il RGA. La delibera finale permette l'emissione di apposito Attestato da parte di SI CERT ITALY srl e la convalida della Dichiarazione Ambientale che, timbrata e firmata su tutte le pagine, è inviata all'Organizzazione richiedente.

Ultimato in questo modo l'iter di convalida, l'Organizzazione è quindi in grado di richiedere la registrazione EMAS all'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia), con la prassi prevista dal Regolamento EMAS e con le informazioni richieste dalla "Procedura per la Registrazione delle Organizzazioni ai sensi del Regolamento EMAS" emessa dal Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia.

5.5.6. VERIFICA E CONVALIDA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI

Nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, SI CERT ITALY srl tiene conto delle caratteristiche specifiche delle Organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui:

- a) canali di comunicazioni immediati;
- b) personale polivalente;
- c) formazione sul posto di lavoro;
- d) capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e
- e) documentazione limitata delle procedure.

SI CERT ITALY srl effettua la verifica o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle Organizzazioni di piccole dimensioni e tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l'efficacia del Sistema, compresa l'esistenza di procedure interne all'Organizzazione che siano proporzionate all'entità ed alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli Operatori.

5.5.7. AUDIT DI SORVEGLIANZA

Lo schema di attestazione/certificazione prevede che siano effettuati Audit di Sorveglianza.

Ciò premesso, dopo la prima convalida/verifica, SI CERT ITALY srl attua un programma di sorveglianza, svolto attraverso Audit presso le Organizzazioni, secondo questi criteri:

- nel caso di Organizzazioni con un unico sito, con un Audit di Sorveglianza in sito ogni anno;
- nel caso di Organizzazioni di piccole dimensioni con un unico sito e qualora si possano applicare le deroghe previste dall'articolo 7 del Regolamento EMAS, gli Audit di Sorveglianza si svolgono dopo due e quattro anni dalla verifica/convalida iniziale (non applicabile durante gli aggiornamenti/sorveglianze);
- nel caso di Organizzazione multi sito, applicando un programma di Audit di Sorveglianza che preveda di verificare ogni anno un campione significativo dei siti dell'Organizzazione e comunque tale che in 36 mesi dalla data della convalida/verifica iniziale tutti i siti dell'Organizzazione siano verificati almeno una volta, purché i processi svolti presso tutti i siti siano sostanzialmente dello stesso tipo e siano condotti secondo le stesse procedure e purché il Sistema di Gestione Ambientale sia gestito centralmente ed almeno i seguenti processi siano concentrati presso la sede centrale dell'Organizzazione:
 - revisione del contratto;
 - qualificazione dei Fornitori;
 - valutazione delle necessità di addestramento;
 - controllo della documentazione e delle sue modifiche;
 - pianificazione/esecuzione degli Audit interni e valutazione dei loro risultati, con particolare attenzione alla completezza di tali Audit interni che devono includere tutti i siti inclusi nel perimetro di attestazione/certificazione, dando evidenza della conforme applicazione del Sistema di Gestione Ambientale alla norma di riferimento;
 - valutazione dell'efficacia delle azioni correttive;
 - riesame del Sistema di Gestione Ambientale da parte della Direzione.

La verifica della Dichiarazione Ambientale prevede il controllo del suo aggiornamento, che deve basarsi su dati e informazioni non più vecchi di 6 mesi rispetto alla data della verifica stessa.

Ogni revisione della Dichiarazione Ambientale, che recepisce i possibili aggiornamenti, e ogni revisione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale, sono timbrati dal RGA durante l'Audit successivo alla convalida iniziale descritta al paragrafo 5.5.5.

L'Audit di Sorveglianza è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione. Ciascun Audit di Sorveglianza riguarda una parte del Sistema di Gestione Ambientale, assicurando nel loro insieme il riesame completo del Sistema nel triennio successivo. Nell'eventualità lo ritenga necessario, il GA durante lo svolgimento dell'Audit di Sorveglianza può verificare anche requisiti non previsti nel programma iniziale o nella pianificazione comunicata all'Organizzazione. In casi particolari, quali ad esempio fermo delle attività produttive, le frequenze in precedenza indicate possono essere modificate, se giustificate da validi motivi valutati di volta in volta. In tali casi si procede comunque all'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza sui punti previsti nel programma riportato nella registrazione delle precedenti attività di Audit, eseguendo l'Audit su base documentale per le sole attività produttive e prevedendo l'esecuzione di un Audit Disgiunto, possibilmente a breve termine, al fine di verificare le attività produttive durante la loro erogazione. I costi aggiuntivi sostenuti per le attività di Audit Disgiunto sono addebitati all'Organizzazione.

In ogni caso, qualsiasi richiesta di variazione delle date previste per l'effettuazione degli Audit di Sorveglianza viene esaminata da SI CERT ITALY e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento.

SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità, dandone formale comunicazione all'Organizzazione, di modificare le frequenze e l'estensione degli Audit di Sorveglianza in base ai rilievi emersi dalle precedenti attività di Audit.

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione comunicazione per conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo aggiornamento dati (tra i dati richiesti vi sono: numero di persone, modifiche sostanziali allo scopo, differenza su quantità sedi da certificare, turni di lavoro) ed eventualmente modulo elenco siti operativi esterni ove l'Organizzazione realizza il proprio prodotto/servizio (ad esempio: cantieri per settore EA 28, centri di cottura o somministrazione pasti per settore EA 30 o siti dove sono eseguite attività di pulizia per il settore EA 35).

Gli Audit di Sorveglianza hanno lo scopo di verificare che il Sistema di Gestione rimanga efficacemente implementato, gli impatti sul Sistema degli eventuali cambiamenti intervenuti. A questo fine si prendono in esame:

- la Dichiarazione ambientale ed i suoi aggiornamenti (anche per le organizzazioni di piccole dimensioni, di cui al § 5.5.6);
- gli Audit interni e il riesame del Sistema da parte della Direzione;
- le modifiche alla documentazione rappresentativa del Sistema;
- le aree dove sono avvenuti dei cambiamenti;
- le specifiche aree e i processi individuati nell'Audit precedente;
- l'utilizzo del logo EMAS e del Marchio SI CERT ITALY srl in accordo al Regolamento allo scopo predisposto da SI CERT ITALY srl;
- la gestione dei reclami;
- l'efficacia del Sistema e la capacità di conseguire gli obiettivi, anche in presenza di modifiche organizzative;
- l'avanzamento delle attività programmate per migliorare le prestazioni ambientali dei processi, come previsto dalla Politica per l'ambiente;
- la gestione dei rilievi scaturiti dalle attività di Auditing interno;
- la chiusura delle non conformità rilevate durante il precedente Audit di SI CERT ITALY srl, valutando l'efficacia delle soluzioni adottate;
- il recepimento da parte dell'Organizzazione di eventuali richieste pervenute dal Comitato Ecolabel- EcoAudit - Sezione Emas Italia a seguito dell'analisi svolta sulle precedenti Dichiarazioni Ambientali trasmesse.

Particolare attenzione è quindi posta durante gli Audit di Sorveglianza su come l'Organizzazione abbia provveduto a correggere le anomalie (non conformità minori) riscontrate durante gli Audit precedenti e l'efficacia delle relative azioni correttive. Si verifica, inoltre, il mantenimento e possibilmente il miglioramento continuo e l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale implementato oppure per eventuali successive modifiche del campo di applicazione dello stesso.

Inoltre, nel corso dell'Audit di Sorveglianza è anche verificato il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

L'Organizzazione per la corretta esecuzione dell'Audit deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le aree/funzioni oggetto di Audit.

Al termine dell'Audit di Sorveglianza, il RGA, coadiuvato dai componenti GA, provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore) e ne dà lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura, alla quale per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione. Durante questa riunione, il RGA concorda/pianifica con l'Organizzazione le successive attività per il prosieguo dell'iter di sorveglianza, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di Audit. Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato dal RGA e dal Rappresentante dell'Organizzazione, è lasciato all'Organizzazione. In questa fase l'Organizzazione può confrontarsi con il Gruppo di verifica sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere; nel caso in cui l'Organizzazione intenda formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit al momento in vigore); deve comunicare la sua intenzione al RGA, annotandola sul rapporto, al termine della lettura del documento. L'Organizzazione può formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare tramite fax o e-mail a SI CERT ITALY srl la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit. Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Soltanto dopo che eventuali non conformità maggiori o minori siano gestite conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 5.6 ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica è archiviata.

In particolari circostanze, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, SI CERT ITALY srl si riserva il diritto di effettuare Audit Straordinari in aggiunta a quelli programmati, ad esempio a seguito di una significativa modifica apportata al Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione, o a un reclamo, o a un incidente ambientale rilevante o qualora l'Organizzazione abbia procedimenti legali in corso.

Le Organizzazioni devono comunque svolgere gli Audit di Sorveglianza anche in pendenza della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia.

Si precisa infine che in assenza di qualsiasi richiesta di rinvio della data dell'Audit di Sorveglianza con motivate valide giustificazioni ed in assenza di qualsiasi risposta alla pianificazione trasmessa, SI CERT ITALY srl valuta la necessità di procedere alla sospensione dell'attestato di convalida, che può essere riattivata con un Audit della durata pari all'Audit di Sorveglianza se effettuato entro i 3 mesi dalla data prevista per la sorveglianza, pari invece all'Audit di Rinnovo se effettuato dopo 3 mesi con conseguente aumento dei costi.

SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Sorveglianza in disaccordo con le tempistiche previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

5.5.8. AUDIT DI RINNOVO

Al termine del periodo di validità, la convalida della Dichiarazione Ambientale può essere rinnovata, in presenza di accordo contrattuale, per un ulteriore ciclo di pari durata, a seguito di un Audit di Rinnovo effettuato con modalità analoghe a quello dell'Audit Iniziale (Audit di Verifica).

Pertanto, almeno 40 giorni prima dell'esecuzione della verifica di rinnovo, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione la comunicazione per conferma o aggiornamento dei dati tramite la richiesta di compilazione del modulo aggiornamento dati (tra i dati richiesti vi sono: numero di Persone, modifiche sostanziali allo scopo, differenza su quantità sedi da certificare, turni di lavoro) ed eventualmente il modulo elenco siti operativi esterni ove l'Organizzazione realizza il proprio prodotto/servizio (ad esempio: cantieri per settore EA 28, centri di cottura o somministrazione pasti per settore EA 30 o siti dove sono eseguite attività di pulizia per il settore EA 35).

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per il precedente triennio di convalida dell'attestazione della dichiarazione ambientale, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT ITALY srl emette quindi apposita offerta economica per il successivo ciclo di attestazione/certificazione, che è calcolata con i dati in possesso di SI CERT ITALY srl al momento dell'emissione della stessa. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner. Si precisa che anche l'offerta economica per il successivo ciclo di attestazione contiene solo la valorizzazione economica, in accordo al proprio Tariffario, delle attività che SI CERT ITALY srl eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nell'ulteriore ciclo di validità e che gli ulteriori requisiti di natura contrattuale che regolano il rapporto tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione sono formalizzati nel presente Regolamento. Pertanto ai fini della formalizzazione del rapporto contrattuale per l'ulteriore triennio di validità dell'attestato di convalida, l'Organizzazione deve restituire sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante l'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, il contratto, sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa al Regolamento e alle relative clausole specificate riportate. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

La durata temporale degli audit riportata nell'offerta economica per l'ulteriore ciclo di validità dell'attestato di convalida e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide, fatto salvo le variazioni economiche sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente, unicamente nel caso in cui durante tale ulteriore ciclo le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. In caso di variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione, si procede secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6. In tal caso, laddove si rendesse necessario provvedere alla variazione della durata temporale degli audit e quindi delle condizioni economiche, la loro mancata accettazione da parte dell'Organizzazione, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità dell'attestato di convalida, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.9, la relativa sospensione.

Al fine di potere garantire la continuità della convalida della Dichiarazione Ambientale, l'iter di rinnovo deve concludersi entro la scadenza dell'attestato di convalida in corso di validità ed in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla scadenza dello stesso, in modo da disporre del

tempo necessario per la gestione di eventuali non conformità e delle operazioni di riesame dei documenti ai fini della relativa delibera.

L'Audit di Rinnovo può essere effettuato con ulteriori 6 mesi oltre tale data, anche se in tale intervallo temporale la validità dell'attestato di convalida risulta scaduta. In tal caso l'attestato di convalida viene rimesso con chiara indicazione del periodo in cui la dichiarazione era in pendenza di convalida. Pertanto, l'attestato di convalida riporta la data originaria o data di prima emissione, la data originaria di scadenza ossia basata sul ciclo di validità precedente, la data della riconvalida corrispondente o successiva alla data di decisione della riconvalida, la data di emissione corrente dell'attestato di convalida e la data di scadenza basata sul nuovo ciclo di validità precedente.

Durante l'Audit di Rinnovo, si verificano tutti i requisiti della norma presa a riferimento e tutte le attività oggetto di attestazione/certificazione e la nuova edizione della Dichiarazione Ambientale.

L'Audit di Rinnovo ha lo scopo di confermare la continua conformità ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione nel suo complesso, e la sua continua pertinenza e applicabilità al campo di applicazione. Nel corso dell'Audit di Rinnovo è verificata anche l'uso del Marchio di SI CERT ITALY srl e del logo EMAS, nonché il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

L'Organizzazione per la corretta esecuzione dell'Audit di Rinnovo deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit.

Al termine dell'Audit di Rinnovo, il RGA, coadiuvato dai componenti GA, provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore) e ne dà lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura, alla quale per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione. Durante questa riunione, il RGA concorda/pianifica con l'Organizzazione le successive attività per il prosieguo dell'iter di sorveglianza, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di Audit. Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato dal RGA e dal Rappresentante dell'Organizzazione, è lasciato all'Organizzazione. In questa fase l'Organizzazione può confrontarsi con il Gruppo di verifica sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere; nel caso in cui l'Organizzazione intenda formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit al momento in vigore); deve comunicare la sua intenzione al RGA, annotandola sul rapporto, al termine della lettura del documento. L'Organizzazione può formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare tramite fax o e-mail a SI CERT ITALY srl la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit. Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Soltanto dopo che eventuali non conformità maggiori o minori siano gestite conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 5.6 ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica è sottoposta alla Funzione Deliberante per le successive attività decisionali. A tale riguardo, SI CERT ITALY srl decide in merito al rinnovo in base ai risultati dell'Audit di Rinnovo.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire l'Audit di Rinnovo o non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale non conformità minore prima della data di scadenza della convalida/certificazione, allora non è possibile rinnovare la convalida della Dichiarazione Ambientale né è possibile prorogare la validità della stessa. Se entro 6 mesi l'Organizzazione completa le attività relative all'Audit di Rinnovo, allora è possibile ripristinare l'attestato di convalida, altrimenti si deve effettuare un nuovo Audit Iniziale di Verifica.

Scaduto il periodo di validità della convalida, le Organizzazioni che non abbiano provveduto al rinnovo perdono il diritto a presentare la propria Dichiarazione Ambientale all'Organismo competente ed all'utilizzo dell'attestato EMAS e dei marchi relativi. A riguardo, SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione dell'Audit di Rinnovo in disaccordo con le tempistiche previste, in particolare in caso di slittamento dello stesso.

Oltre a quanto sopra indicato in caso di necessità possono essere previsti ed eseguiti anche ulteriori Audit come di seguito riportato.

5.5.9. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA

In seguito ad una richiesta di estensione del campo di applicazione pervenuta dall'Organizzazione, SI CERT ITALY srl provvede a riesaminare quanto inviato dalla stessa, e stabilire quindi le attività di Audit necessarie per stabilire se l'estensione possa essere o meno concessa. In caso di esito positivo, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner emette una specifica offerta economica per l'effettuazione di tale Audit.

Questo tipo di Audit può essere eseguito anche contestualmente all'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. In tal caso, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner, se ritenuto necessario, riformula l'offerta economica in funzione delle eventuali attività/tempi aggiuntivi necessari per eseguire tale Audit.

5.5.10. AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl può effettuare Audit con Breve Preavviso nei confronti delle Organizzazioni certificate, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del certificato. Nel caso in cui siano decise degli Audit con Breve Preavviso, **l'Organizzazione non può ricusare il GA** incaricato, pertanto SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Questo Audit è addebitato secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari. La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione certificata dell'esecuzione dell'Audit con Breve Preavviso, comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del certificato.

Inoltre, essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto a verifica da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate. In particolare possono essere disposte da ACCREDIA degli Audit Straordinari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti a ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA venga comunque a conoscenza. A tali Audit si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl oppure sono sostenuti da ACCREDIA.

Altri metodi di controllo possono essere adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT ITALY srl.

5.5.11. AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell'Organizzazione e di SI CERT ITALY srl, quali ad esempio: calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT ITALY srl può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF e alle direttive di ACCREDIA, le modalità vengono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni che siano in grado di sostenere l'Audit da Remoto.

In via del tutto eccezionale, possono essere eseguiti Audit da Remoto anche per nuove attestazioni, inviando richiesta di deroga al Comitato EMAS. Laddove concessa la possibilità di effettuare da remoto l'Audit Iniziale, viene assunta da subito la possibilità della decisione per il rilascio dell'attestato di convalida, a cui deve far seguito una necessaria un'attività di follow up da eseguirsi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dell'Audit da Remoto. I tempi aggiuntivi del follow up vengono computati a parte secondo il Tariffario in vigore al momento dell'Audit.

Per gli Audit di Sorveglianza e Rinnovo, fatto salvo quanto disposto per il settore IAF 28, vista la conoscenza e la valutazione pregressa dell'Organizzazione, è possibile effettuare l'Audit completamente da remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando al successivo Audit, la verifica on site dei processi realizzativi.

5.6. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI

Durante l'esecuzione delle attività di Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi.

NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Sono tutte quelle anomalie che scaturiscono da un mancato soddisfacimento, completo o parziale, di un requisito della norma (assoluta mancanza della documentazione e/o non applicazione), di un requisito legislativo o di un requisito contrattuale, riscontrate con evidenze oggettive, che influiscono in modo significativo sulla conformità del Sistema di Gestione Ambientale e sulla Dichiarazione Ambientale, cioè che impediscono in modo costante e continuativo la sistematica e corretta applicazione della parte di Sistema risultata carente, ma soprattutto che non permettano il soddisfacimento dei requisiti relativi al prodotto/servizio, siano questi tecnici, sia legali.

Per le non conformità maggiori riscontrate durante le attività di Audit, il RGA al termine dell'Audit concorda con l'Organizzazione la tempistica e la modalità per la risoluzione delle stesse. In particolare il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione è al massimo di 10 giorni lavorativi e il termine entro cui chiudere le non conformità maggiori è al massimo di 3 mesi.

Le non conformità maggiori riscontrate durante l'Audit Iniziale di prima attestazione determinano la mancata presentazione della pratica dell'Organizzazione alla Funzione Deliberante fintanto che queste non sono risolte, mentre, per quelle riscontrate in fase di Audit di Sorveglianza se, scaduto il termine di 3 mesi per la loro risoluzione, queste non sono chiuse, scatta la sospensione dell'attestato di convalida per 6 mesi, oppure, nel caso le non conformità maggiori siano chiuse prima, fino al momento della loro effettiva chiusura. Trascorsi inutilmente i 6 mesi l'attestato di convalida è revocato.

L'Organizzazione deve provvedere a definire le modalità di correzione delle non conformità maggiori ed eventualmente le azioni intraprese come azioni correttive per eliminare le cause che hanno determinato tali non conformità maggiori, compilando specifica modulistica rilasciata dal GA al termine della verifica. L'Organizzazione, infine, deve inoltrare secondo le modalità e tempistiche concordate con il RGA al termine dell'Audit, la modulistica compilata attestante le decisioni per risolvere le non conformità maggiori e tutta la documentazione necessaria che dia evidenza della risoluzione delle stesse.

La verifica della risoluzione (correzione) delle non conformità maggiori può quindi avvenire:

- su base documentale,
- mediante apposito Audit Supplementare che viene effettuato alle condizioni riportate in offerta.

Per la verifica della correzione delle non conformità maggiori su base documentale, il RGA valuta la documentazione inviata dall'Organizzazione per dimostrare la completa correzione delle non conformità maggiori e, nel caso in cui la ritenga soddisfacente, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Organizzazione. Nel caso in cui la documentazione per la correzione delle non conformità maggiori inviata dall'Organizzazione non fosse ritenuta soddisfacente, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente che dia piena confidenza della correzione delle non conformità maggiori, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Organizzazione.

Per la verifica della correzione delle non conformità maggiori mediante Audit Supplementare, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Organizzazione al termine dell'Audit (ad esempio: Audit limitato alle sole non conformità maggiori o Audit su tutti i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale) ed alle condizioni economiche riportate nell'offerta emessa da parte di SI CERT ITALY srl.

NON CONFORMITÀ MINORI

Sono tutte quelle anomalie riscontrate con evidenze oggettive che influiscono in modo non significativo sulla conformità del Sistema di Gestione Ambientale e che non inficiano il prosieguo dell'iter di attestazione/certificazione e/o il mantenimento della stessa; queste anomalie, che generalmente sono isolate e non ripetitive, non impediscono la sistematica e corretta applicazione della parte di Sistema risultata carente.

Per le non conformità minori riscontrate durante le attività di Audit, il RGA al termine dell'Audit concorda con l'Organizzazione la tempistica e la modalità per la correzione delle stesse. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione delle stesse è al massimo di 30 giorni solari.

L'Organizzazione deve provvedere a definire le modalità di correzione delle non conformità minori ed eventualmente le azioni da intraprendere come azioni correttive per eliminare le cause che hanno determinato le non conformità minori, comunicando al RGA, che provvede alla trascrizione sul Rapporto di Audit, cosa ritiene di attuare. In alternativa l'Organizzazione può compilare specifica modulistica rilasciata dal GA al termine dell'Audit, indicando le proposte di correzione delle non conformità minori, che deve inoltrare secondo le modalità e tempistiche concordate con il RGA al termine dell'Audit.

La verifica della correzione delle non conformità minori è effettuata durante il successivo Audit.

Per la verifica della correzione delle non conformità minori tramite la sola proposta di risoluzione, il RGA valuta le proposte di correzione comunicate/inviolate dall'Organizzazione e, nel caso in cui le ritenga soddisfacenti, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Organizzazione. Nel caso in cui la proposta di correzione delle non conformità minori inviate in tempi successivi dall'Organizzazione non fosse ritenuta soddisfacente, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Alla ricezione di una proposta ritenuta soddisfacente, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Organizzazione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva chiusura delle non conformità minori. Nel caso in cui queste non siano state trattate o chiuse, sono riproposte elevandole di grado (non conformità maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse sono riproposte con lo stesso peso.

RACCOMANDAZIONI

Sono quei rilievi che non possono essere considerati non conformità minori, ma che possono dare un apporto migliorativo all'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale. L'Organizzazione non ha l'obbligo di recepire le raccomandazioni formulate dal GA, ma deve dare evidenza, tramite un riesame delle stesse in forma documentata ed entro breve termine dalla fine dell'Audit (massimo 1 mese), di averle analizzate. Nel caso in cui non dovesse ritenere necessario recepire le raccomandazioni, l'Organizzazione, nella registrazione del riesame delle stesse, deve spiegare i motivi di tale decisione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva analisi delle raccomandazioni. Per quelle raccomandazioni che l'Organizzazione decide di recepire il GA verifica l'effettiva applicazione della decisione intrapresa: nel caso in cui questa non sia stata applicata o chiusa, la relativa raccomandazione è riproposta elevandola di grado (non conformità minore); nel caso in cui sia parzialmente applicata e/o chiusa, la relativa raccomandazione è riproposta con lo stesso peso.

5.7. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

L'Organizzazione registrata EMAS è tenuta a comunicare a SI CERT ITALY srl ogni modifica relativa a proprietà, stato legale, principali responsabilità, indirizzi/sedi, aspetti significativi del Sistema di Gestione Ambientale e/o dei processi compresi nel campo di applicazione della Dichiarazione

A tale riguardo, se l'Organizzazione prevede di attuare modifiche sostanziali (definite come da art. 8 del Regolamento EMAS), essa è tenuta ad effettuare preliminarmente un'analisi ambientale di tali modifiche ed a rivedere e aggiornare la Dichiarazione Ambientale, trasmettendola a SI CERT ITALY srl, che entro 6 mesi ha diritto di effettuare un Audit Supplementare per la verifica delle modifiche previste. Le modifiche di carattere minore invece sono esaminate dal RGA incaricato per il primo Audit successivo alle modifiche stesse.

5.8. CONCESSIONE E VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA

SI CERT ITALY srl emette l'attestato di convalida della Dichiarazione Ambientale alle Organizzazioni che sono state sottoposte ad Audit di Verifica e di cui ha la certezza che il Sistema di Gestione Ambientale sia conforme ai requisiti del Regolamento EMAS. L'attestato di convalida è emesso in formato elettronico ed inviato all'Organizzazione a mezzo e-mail all'indirizzo PEC ed all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Organizzazione stessa.

Nel caso l'Organizzazione sia interessata a che il proprio Logo sia inserito nell'attestato di convalida, deve comunicarlo esplicitamente a SI CERT ITALY srl a cui deve inviare il file del logo in uno dei seguenti formati: png - jpeg – tiff. SI CERT ITALY srl addebita i costi di tale attività secondo quanto riportato nel Tariffario.

Qualora l'Organizzazione sia interessata a ricevere l'attestato di convalida in formato cartaceo, deve comunicarlo esplicitamente a SI CERT ITALY srl, che gli addebita i costi di tale attività secondo quanto riportato nel Tariffario.

Qualora l'Organizzazione sia interessata a ricevere l'attestato di convalida in altre lingue (diverse da Italiano e Inglese), deve comunicarlo, con la traduzione della parte interessata nella lingua richiesta, esplicitamente a SI CERT ITALY srl, che gli addebita i costi di tale attività secondo quanto riportato nel Tariffario.

La concessione dell'attestato di convalida all'Organizzazione segue l'iter sotto riportato:

- 1) Attività di Verifica (Audit iniziale, ecc.);
- 2) Analisi della documentazione di verifica da parte della Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl prima della presentazione alla Funzione Deliberante (ad esempio: Rapporti di Audit, eventuali riserve, attività di chiusura verifica);
- 3) Decisione sul rilascio dell'attestato di convalida da parte della Funzione Deliberante.

La Funzione Deliberante analizza i fascicoli proposti dalla Funzione Proponente di SI CERT ITALY srl per l'attestato di convalida e decide sul rilascio o meno (emissione attestato di convalida).

Il fascicolo dell'Organizzazione non è sottoposto ad analisi della Funzione Deliberante finché:

- a) non sono eliminate/corrette le eventuali non conformità maggiori rilevate;
- b) per tutte le non conformità minori rilevate non sono accettate le proposte di risoluzione comunicate/inviata dall'Organizzazione e, quindi, fino al ricevimento della proposta di risoluzione delle non conformità minori (trattamento delle non conformità minori ed eventuali azioni correttive per eliminarne le cause) ed alla successiva analisi da parte del RGA e dell'accettazione da parte della Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl o suo incaricato.

Le attività di cui ai punti a) e b) sono svolte secondo quanto riportato nel paragrafo 5.6.

La Funzione Deliberante, analizzata la documentazione fornitagli, decide in merito al rilascio dell'attestato di convalida dell'Organizzazione.

SI CERT ITALY srl dà comunicazione formale delle decisioni prese dalla Funzione Deliberante all'Organizzazione che ha richiesto l'attestato di convalida. Quest'ultima, nel caso non sia concorde con la decisione presa dalla Funzione Deliberante, può fare ricorso secondo le modalità riportate nel paragrafo 10.

Alla chiusura positiva dell'attività di rilascio dell'attestato di convalida (parere favorevole da parte della Funzione Deliberante), SI CERT ITALY srl provvede a:

- preparare ed emettere l'attestato di convalida,
- inviare l'attestato di convalida all'Organizzazione, **solo dopo la ricezione dell'avvenuto pagamento di quanto spettante a compenso delle attività effettuate da parte di SI CERT ITALY, secondo quanto stabilito dai documenti contrattuali.**

L'attestato di convalida ha validità triennale a partire dalla data di emissione dell'attestato di convalida; allo scadere del triennio si provvede ad effettuare l'Audit di Rinnovo e quindi alla riemissione dell'attestato di convalida.

Tra l'Audit di Prima Attestazione e quello di Rinnovo sono previsti Audit Sorveglianza che, se non sussistono particolari problematiche di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale, hanno cadenza annuale (la frequenza della cadenza è confermata nel Rapporto di Audit). In caso contrario è comunicato formalmente all'Organizzazione la cadenza delle stesse.

L'Audit di Sorveglianza ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive, salvo variazioni collegate alle dimensioni dell'Organizzazione, dal momento che le tempistiche sono calcolate sulle dimensioni effettive dell'Organizzazione al momento dell'Audit.

In seguito all'emissione dell'attestato di convalida dell'Organizzazione, il nominativo della stessa è inserito nell'apposito Registro. La consultazione di tale registro è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La validità dell'attestato di convalida è subordinata al rispetto dei contenuti del presente Regolamento ed in particolare delle condizioni economiche (vedi paragrafo 6) e dell'esecuzione degli Audit di Sorveglianza previsti.

Al fine di dare evidenza dello stato di validità o meno dell'attestato di convalida dello stesso e del rispetto dei contenuti di questo Regolamento, sull'attestato di convalida sono poste due date:

- 1) **La data di validità dell'attestato di convalida:** questa data da dimostrazione che gli Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo sono stati effettuati secondo le tempistiche previste; tale data è calcolata tenendo conto delle tempistiche di esecuzione degli Audit come indicato nel paragrafo

5.5.6.

- 2) **La data di scadenza dell'attestato di convalida:** questa data è la data che indica la scadenza contrattuale dell'attestato di convalida che, secondo quanto previsto dai requisiti a cui un Organismo di Certificazione Accreditato deve rispondere, ha una durata di anni 3 meno un giorno dalla data di prima emissione o emissione per rinnovo dell'attestato di convalida.

Per dare evidenza della corretta esecuzione degli Audit di Sorveglianza entro la data prevista per ciascuno di essi, SI CERT ITALY srl invia, a seguito dell'esecuzione di ciascun Audit di Sorveglianza e soltanto dopo il saldo di quanto spettante a compenso delle attività effettuate da SI CERT ITALY srl, il nuovo attestato di convalida indicante lo stato di validità.

SI precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza, Rinnovo o Supplementari per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl per concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata non validità dell'attestato di convalida e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

5.9. RINUNCIA, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE E DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA

Spetta al Comitato Ecolabel-EcoAudit ogni decisione in merito al rifiuto, sospensione e cancellazione della registrazione EMAS. Le sue decisioni sono comunicate all'Organizzazione coinvolta ed a SI CERT ITALY srl. Esse determinano al tempo stesso la facoltà o meno da parte dell'Organizzazione di utilizzare sia la registrazione EMAS, sia l'attestato di convalida emesso da SI CERT ITALY srl ed il Marchio relativo.

SI CERT ITALY srl in modo autonomo rispetto Comitato Ecolabel-EcoAudit competente conserva il diritto di sospendere e ritirare la convalida nei seguenti casi:

- persistenti violazioni del Regolamento EMAS o dei requisiti aggiuntivi SI CERT ITALY srl;
- uso scorretto del Marchio SI CERT ITALY srl e/o del relativo logo EMAS indicato all'Al. V del Regolamento EMAS;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali verso SI CERT ITALY srl;
- mancanza, in caso di grave infrazione di una legge ambientale, di adeguate e tempestive contromisure;
- non conformità maggiori nel corso di un Audit di Sorveglianza, quando il GA proponga la sospensione immediata della certificazione;
- persistenza di una non conformità già segnalata in precedenza ed accertata a seguito di ulteriore Audit;
- mancata attuazione da parte dell'Organizzazione delle azioni correttive richieste entro il tempo prestabilito;
- sussistenza di gravi carenze inerenti al Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione sulla base di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive anche non derivanti da Audit;
- rifiuto da parte dell'Organizzazione di effettuare gli Audit di Sorveglianza all'interno dei termini temporali previsti, oppure rifiuto di effettuare gli Audit Straordinari che SI CERT ITALY srl ritenga necessario per la valutazione di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive di carenze emerse anche al di fuori delle attività di Audit;
- condotta da parte dell'Organizzazione tale da pregiudicare la reputazione di SI CERT ITALY srl;
- mancata notifica a SI CERT ITALY srl da parte dell'Organizzazione, dell'esistenza di procedimenti legali in corso.

SI CERT ITALY srl dà preavviso a mezzo PEC dell'avvio del provvedimento di sospensione all'Organizzazione, concedendo un congruo lasso temporale per l'eliminazione delle condizioni di sospensione: decorso tale termine, il provvedimento è ufficialmente comunicato a mezzo PEC all'Organizzazione. Tale provvedimento è anche comunicato al Comitato Ecolabel-EcoAudit, per quanto di competenza.

L'Organizzazione può rinunciare all'attestato di convalida del proprio Sistema di Gestione Ambientale dandone comunicazione scritta a SI CERT ITALY srl. Analogamente se lo ritiene necessario, l'Organizzazione può far richiesta di sospensione. La richiesta di rinuncia o sospensione deve essere firmata dal Legale Rappresentante. In assenza di una comunicazione ufficiale a firma del legale Rappresentante (ad esempio ricezione di una semplice comunicazione telefonica o comunicazione e-mail), SI CERT ITALY srl provvede all'invio di una prima comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per richiedere conferma della decisione da parte dell'Organizzazione, specificando che non ricevendo entro 15 giorni comunicazioni a riguardo, comunque, SI CERT ITALY srl invia una successiva comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per la revoca dell'attestato di convalida.

Anche in questo caso, tale provvedimento è comunicato al Comitato Ecolabel-EcoAudit, per quanto di competenza.

La durata della sospensione dell'attestato di convalida non può essere superiore a 6 mesi e non modifica il periodo di validità del contratto e

della convalida stessa.

La sospensione, la rinuncia o la revoca dell'attestato di convalida hanno effetto dalla data indicata nell'apposita comunicazione (generalmente la data di ricezione della comunicazione come riportata sulla cartolina di ritorno della raccomandata oppure della PEC).

Nel caso di rinuncia dell'attestato di convalida, l'Organizzazione deve:

- riconsegnare l'originale dell'attestato di convalida, qualora in possesso del formato cartaceo emesso direttamente da SI CERT ITALY srl;
- non utilizzare eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla propria documentazione (per esempio carta intestata, dépliant, siti web, gadget, etc.) e da eventuali mezzi, veicoli o immobili ogni riferimento dell'attestato di convalida di cui si richiede la rinuncia.

La rinuncia dell'attestato di convalida comporta la cancellazione del nominativo dell'Organizzazione dallo specifico Registro, **od in alternativa SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato dell'attestato di convalida nel Registro.**

In seguito alla revoca dell'attestato di convalida, l'Organizzazione deve provvedere ad eseguire le azioni sopra riportate. Come nel caso di richiesta di rinuncia, il nominativo dell'Organizzazione è cancellato a cura di SI CERT ITALY srl dallo specifico Registro, **od in alternativa SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione dello stato dell'attestato di convalida nel Registro.**

In caso di sospensione dell'attestato di convalida, l'Organizzazione si impegna ad astenersi dal pubblicizzare ulteriormente il proprio attestato di convalida od utilizzarlo ingannevolmente.

Analogamente a quanto indicato per la revoca o per la rinuncia, anche per la sospensione dell'attestato di convalida SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione dello stato dell'attestato di convalida nello specifico Registro.

Ogni decisione di SI CERT ITALY srl in merito alla sospensione o ritiro della convalida è comunicata al competente Comitato Ecolabel-EcoAudit per i provvedimenti di sua pertinenza.

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI

REQUISITI CONTRATTUALI

I requisiti contrattuali da sottoscrivere tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione richiedente i servizi di verifica e convalida della dichiarazione ambientale per la registrazione EMAS e oggetto del presente Regolamento, per consentire la realizzazione dei servizi stessi, sono quelli di natura tecnica, amministrativa e generale e quelli di natura prettamente economica in termini di costo che l'Organizzazione deve sostenere per la fruizione di tali servizi.

I requisiti di natura tecnica, amministrativa e generale sono riportati nel presente Regolamento, mentre quelli di natura economica sono riportati nell'offerta economica allo scopo predisposta da SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner.

Ai fini dell'accettazione del presente Regolamento è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, sul contratto, anche mediante l'utilizzo della propria firma elettronica.

L'offerta economica contiene quindi la valorizzazione economica delle attività che SI CERT ITALY srl eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nel ciclo di validità dell'attestato di convalida. Valorizzazione economica effettuata sulla base del Tariffario in termini di tipo di attività e di relativa durata temporale in base alle informazioni fornite dall'Organizzazione stessa.

Per la definizione delle tempistiche necessarie per la formulazione dell'offerta, sono tenuti in considerazione oltre alle tempistiche per il rispetto delle tabelle riportate nei documenti IAF MD1, IAF MD2, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD15, IAF MD 23 e richiamate in offerta, anche i tempi necessari per l'Audit sul campo di sedi aggiuntive, di cantieri (EA 28) e siti operativi distaccati (ad esempio luoghi di lavoro per imprese di

pulizia) ed i tempi necessari per gli spostamenti per le verifiche nelle sedi aggiuntive e nei siti operativi distaccati, cui si aggiungono eventuali tempi per coprire i diversi turni di lavoro (ove applicabile).

La durata temporale degli audit riporta nell'offerta economica per il ciclo di validità dell'attestato di convalida e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide unicamente nel caso in cui durante il tale ciclo di validità le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. Pertanto, nel caso in cui dalle informazioni fornite dall'Organizzazione e riportate sul modulo aggiornamento dati e modulo elenco siti operativi esterni (ove questo sia applicabile) o direttamente desunte nel corso dell'Audit, si dovessero riscontrare scostamenti da quanto indicato dall'Organizzazione rispetto alla realtà della stessa, o condizioni tali da dover modificare la durata temporale delle attività di Audit, SI CERT ITALY srl procede alla modifica dell'offerta economica, e quindi delle condizioni economiche, e alla modifica della pianificazione stessa delle attività di Audit dandone comunicazione all'Organizzazione. Questa eventualità può essere applicata alle attività per l'esecuzione di Audit di Sorveglianza o di Rinnovo per le quali, causa particolari problematiche comunicate dall'Organizzazione (fermo delle attività produttive), non sia possibile eseguire le stesse secondo la programmazione prevista, ma debbano essere eseguite prevedendo Audit Disgiunti (vedi paragrafi 5.5.7 e 5.5.8), o in caso di dimensioni dell'Organizzazione (Personale totale impiegato) difforni da quelle comunicate. In tali casi SI CERT ITALY srl o i suoi Business Partner comunicano le variazioni di costo in accordo a quanto previsto dal Tariffario con l'emissione di una specifica offerta. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante. Nel caso, l'Organizzazione ritenga di non accettare le variazioni economiche inviate da SI CERT ITALY srl o dai suoi Business Partner, SI CERT ITALY srl, non potendo effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, provvede ad attivare l'iter per la revoca dell'attestato di convalida all'Organizzazione.

Le condizioni economiche sono ritenute tacitamente confermate anche per i successivi cicli di validità dell'attestato di convalida, fatto salvo le menzionate variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione e quelle previste ogni anno sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente. Pertanto allo scadere del ciclo di validità dell'attestato di convalida, in assenza di variazione delle caratteristiche dell'Organizzazione adeguatamente documentate, nessuna ulteriore offerta economica viene sottoposta all'accettazione dell'Organizzazione, rimanendo valide le condizioni economiche della prima offerta sottoscritta.

Si precisa inoltre, che l'offerta economica valorizza le attività di Audit che rientrano nella normale attività di audit finalizzata al rilascio e al mantenimento dell'attestato di convalida e quindi l'Audit di Certificazione, gli Audit di Sorveglianza e l'Audit di Rinnovo e pertanto laddove SI CERT ITALY srl, fornendone le motivate giustificazioni, dovesse ritenere necessario effettuare ulteriori Audit, quindi fuori dall'offerta economica sottoscritta, gli stessi vengono fatturati in accordo al Tariffario.

Relativamente alle variazioni delle condizioni contrattuali contenute nel presente Regolamento, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a dare evidenza della loro accettazione. In tal caso, è cura di SI CERT ITALY srl comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che la mancata accettazione non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità dell'attestato di convalida, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.9, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, la comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

L'invio da parte dell'Organizzazione dell'offerta economica ricevuta, che costituisce la domanda di richiesta della convalida della dichiarazione ambientale per la registrazione EMAS debitamente firmata dal Legale Rappresentante, unitamente all'eventuale contratto nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, con allegata la documentazione richiesta, fornisce evidenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta stessa e delle condizioni contrattuali stabilite. L'Organizzazione può sottoscrivere i succitati documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

PAGAMENTI

I pagamenti dei corrispettivi riportati in offerta/contratto devono essere eseguiti secondo le modalità di seguito riportate:

- 1) Acconto pari al 30% del costo totale della prima attività finalizzata al rilascio dell'attestato di convalida alla accettazione dell'offerta economica;
- 2) Saldo pari al 70% costo totale della prima attività finalizzata al rilascio dell'attestato di convalida entro la data prevista per la sua effettuazione;
- 3) Saldo Primo Audit di Sorveglianza entro la data prevista per la sua effettuazione;

- 4) Saldo Secondo Audit di Sorveglianza entro la data prevista per la sua effettuazione;
- 5) Saldo Audit di Rinnovo entro la data prevista per la sua effettuazione.

Ai costi previsti nell'offerta economica in corrispondenza delle attività di Audit in campo, sono da aggiungere i costi di trasferta del Personale SI CERT ITALY srl nell'espletamento delle attività assegnate. Sono conteggiati solo il costo del Personale che all'interno dei Gruppi di Audit hanno un ruolo operativo e di responsabilità: eventuali Osservatori, indipendentemente da loro ruolo specifico, non contribuiscono né per il conteggio del tempo di audit, né per i costi di trasferta.

I costi di trasferta sono così conteggiati:

- utilizzo di autovettura: 0,52€/km, pedaggi esclusi ad esibizione dei giustificativi di spesa;
- treno, taxi, aereo, nave, vitto, alloggio, parcheggio, al costo ad esibizione dei giustificativi di spesa.

SI CERT ITALY srl fa pervenire all'Organizzazione specifico avviso di pagamento e successivamente a seguito del pagamento del corrispettivo da parte dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare all'indirizzo e-mail indicato in anagrafica dall'Organizzazione, la copia di cortesia della fattura di pagamento in formato elettronico.

Tutti i pagamenti indipendentemente dalle modalità operative utilizzate (bonifico bancario, assegno, RID, ecc.) devono essere tali che SI CERT ITALY srl disponga della somma stabilita entro i tempi previsti per l'effettuazione delle corrispondenti attività. In caso di mancata evidenza dell'avvenuta disponibilità, SI CERT ITALY srl non dà seguito alle attività di Audit previste, riservandosi la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.

Modalità diverse da quelle menzionate, vengono di volta in volta valutate e il mancato rispetto degli accordi intercorsi, porta alla sospensione della validità dell'attestato di convalida. Ad esempio, la mancata copertura di un assegno al momento dell'incasso e alla successiva rinegoziazione lo stesso risulta impagato, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione del certificato fino al saldo di quanto dovuto. **Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini stabiliti, SI CERT ITALY srl si riserva di addebitare gli interessi commerciali.**

Pertanto, l'Organizzazione prende atto ed espressamente accetta che l'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti a SI CERT ITALY srl per la prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, debba essere perfezionato anteriormente all'inizio delle fasi propedeutiche al rilascio dell'attestato di convalida o al suo mantenimento

A seguito del mancato pagamento l'Organizzazione riceve a mezzo mail e PEC avvisi di sollecito pagamento e decorsi invano i termini di legge, SI CERT ITALY provvede ad agire nelle sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendo con aggravio di spese a carico dell'Organizzazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione dovesse omettere il pagamento dei corrispettivi dovuti a SI CERT ITALY srl alla relativa data di pagamento:

- SI CERT ITALY srl ha il diritto di sospendere la prestazione dei servizi e di esercitare ogni altro diritto ai sensi della legge applicabile;
- l'Organizzazione non può utilizzare, neanche in parte, alcuna attestazione o rapporti, prodotta da SI CERT ITALY srl, né vi può fare affidamento sino all'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti, degli interessi di mora per ritardato pagamento e di ogni altra spesa a cui SI CERT ITALY srl abbia il diritto al pagamento in conseguenza di tale inadempimento o ritardato pagamento.

SI precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza, Rinnovo o Supplementari per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl per concordare i successivi step da seguire, è causa di immediata sospensione dell'attestato di convalida e di attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato. Contemporaneamente si inviano le dovute comunicazione agli Enti e alle Autorità interessate.

Il contratto ha durata pari al ciclo di validità dell'attestato di convalida (certificazione/rinnovo al rinnovo successivo) e si rinnova tacitamente per un ulteriore ciclo alle medesime condizioni, fatto salvo le variazioni sopra riportate nel presente paragrafo. Difatti, l'offerta economica e la durata temporale degli Audit indicati, sono da considerarsi validi unicamente nel caso in cui durante il ciclo di validità dell'attestato di convalida le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del contratto (sedi, personale, scopo di certificazione, ecc.). In caso di variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione, si procede secondo quanto sopra riportato nel presente paragrafo. Il contratto si intende rinnovato alle medesime condizioni se una delle parti

non comunica all'altra la relativa disdetta entro 90 giorni dalla scadenza a mezzo di raccomandata o atto equipollente.

Nel caso in cui l'Organizzazione volesse recedere dal contratto prima della fine del triennio di validità dell'attestato di convalida, SI CERT ITALY srl si riversa la facoltà di addebitare una penale del 50% degli importi relativi alle attività ancora da erogare. Tale penale viene applicata anche in caso di tardiva disdetta del contratto.

7. IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

Oltre a quanto richiesto nel presente Regolamento, l'Organizzazione che richiede l'attestato di convalida per la registrazione EMAS deve:

- Rispettare il Regolamento CE n. 1221/2009 "EMAS" e s.m.i.
- dimostrare la reale applicazione di tutti i requisiti della normativa di riferimento applicabili, dei requisiti degli Organismi di Accreditamento, nonché delle prescrizioni del presente Regolamento e di quelli in esso richiamati;
- mantenere conformi i propri prodotti/servizi a tutti i requisiti di legge applicabili: SI CERT ITALY srl ha la responsabilità di verificare a campione che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire la conformità legislativa relativa al Sistema di Gestione Ambientale certificato, mentre è l'Organizzazione l'unica responsabile del corretto svolgimento delle sue attività e dell'osservanza degli obblighi di legge connessi ai prodotti, processi e servizi forniti ed agli obblighi contrattuali;
- comunicare a SI CERT ITALY srl le situazioni di incidenti e/o emergenze ambientali e gli eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi promossi dalle Autorità Competenti in relazione ad aspetti legati al Sistema di Gestione Ambientale oggetto di verifica: in caso di incidente ambientale, l'Organizzazione deve produrre entro 10 giorni lavorativi una comunicazione diretta al Comitato Ecolabel EcoAudit – Sezione EMAS Italia - e a SI CERT ITALY srl stessa, con la descrizione dell'evento occorso, ed entro 30 giorni una dichiarazione validata da SI CERT ITALY srl contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti.

L'Organizzazione che richiede l'attestato di convalida della propria Dichiarazione Ambientale, deve aver implementato ed attuato al proprio interno un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti del Regolamento EMAS e deve quindi provvedere all'attuazione ed al mantenimento dello stesso nel tempo. L'Organizzazione si impegna ad applicare quanto previsto dal presente Regolamento e fornire a SI CERT ITALY srl tutte le informazioni su eventuali modifiche al Sistema di Gestione Ambientale o all'Organizzazione stessa. Tra queste si possono individuare a titolo di esempio:

- aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla proprietà,
- Organizzazione e Direzione (per esempio Dirigenti con ruoli chiave, Personale con potere decisionale o Personale tecnico) e numero addetti,
- indirizzi di contatto, sedi e numero siti produttivi,
- modifiche significative del Sistema di Gestione Ambientale e dei processi, compresi turni di lavoro,
- variazioni attività per i quali si richiede l'attestato di convalida e dello scopo della certificazione,
- aumento processi affidati all'esterno e/o del numero di addetti impiegati,
- tempestiva (massimo 5 giorni lavorativi) comunicazione degli incidenti accaduti nel corso del rapporto contrattuale.

In particolare, le sedi comunicate dall'Organizzazione devono risultare all'interno del Certificato Camerale, altrimenti si richiede all'Organizzazione di chiarire la propria posizione. Si precisa che gli Audit sono pianificati secondo le informazioni fornite dall'Organizzazione. Se durante le attività Audit il GA dovesse riscontrare forti scostamenti tra la realtà dell'Organizzazione (numero addetti, stabilimenti, attività affidate all'esterno, ecc.) e le informazioni fornite dall'Organizzazione stessa, può variare la pianificazione, prevedendo ove necessario, un aumento delle giornate di Audit. I maggiori oneri dovuti alle variazioni intercorse sono fatturati in base alle condizioni di offerta.

Pertanto, l'Organizzazione ha l'onere di comunicare a SI CERT ITALY srl mediante apposito modulo, inviato annualmente e prima dell'erogazione di ciascuna fase del servizio, le eventuali variazioni di dette caratteristiche. Le stesse variazioni potrebbero essere riscontrate in occasione di ciascuna fase del servizio dal GA di SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui dal riesame delle informazioni acquisite, dovessero emergere variazioni tali da giustificare un aumento della durata temporale degli Audit, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere apposita offerta/contratto che modifica/aggiorna le condizioni contrattuali in precedenza stipulate. Tali variazioni sono disciplinate così come previsto nell'offerta/contratto inviata/o all'Organizzazione. Le giornate di Audit aggiuntive, emerse dalle attività di riesame, sono erogate e addebitate secondo quanto riportato nel Tariffario in vigore al momento delle attività.

Inoltre, l'Organizzazione si impegna a:

- adottare entro tempi consoni tutte le modifiche inerenti all'attestato di convalida che dovessero scaturire (queste possono ad esempio essere richieste dal Comitato Ecolabel EcoAudit – Sezione EMAS Italia, da ACCREDIA, da SI CERT ITALY srl, ecc.);
- registrare ogni reclamo o richiesta da parte di Pubbliche Amministrazioni o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo e esibirne le relative registrazioni al GA quando questo le richieda;
- far pervenire entro la data stabilita le azioni individuate per eliminare le non conformità maggiori e/o minori e le eventuali azioni per eliminare le cause che le hanno determinate; la non ricezione delle evidenze di attuazione delle azioni adottate, comporta per gli Audit Iniziali o di Rinnovo il blocco dell'intero iter, mentre, per gli Audit di Sorveglianza o Straordinari, l'invio di un primo sollecito e quindi la sospensione d'ufficio dell'attestato di convalida.

Infine, l'Organizzazione si impegna a:

- permettere e mettere in grado, mediante la definizione di opportuni accordi contrattuali, SI CERT ITALY srl di eseguire parte dell'Audit sui propri Fornitori a cui ha affidato processi che hanno influenza sul funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale e che operano all'interno delle aree gestite dall'Organizzazione, siano queste di proprietà o non, e/o presso le sedi dei Fornitori stessi; nelle normali condizioni questa possibilità dev'essere chiaramente indicata nella pianificazione inviata.
- fornire al Personale SI CERT ITALY srl incaricato per l'Audit, una stanza in cui potersi riunire in caso di necessità nel corso dell'Audit od alla fine della stessa per la stesura della documentazione finale dell'Audit;
- permettere l'accesso ai luoghi ed ai siti individuati ove sono svolte le attività dell'Organizzazione al fine di verificare la corretta gestione delle stesse in relazione ai requisiti del Regolamento EMAS, ai requisiti contrattuali stabiliti nel presente Regolamento, ai requisiti contrattuali con i Committenti dell'Organizzazione ed alla documentazione del Sistema di Gestione Ambientale;
- fornire al Personale SI CERT ITALY srl, in tempi consoni, risposte adeguate alle domande inerenti alle attività oggetto di Audit rivolte al Personale da parte degli Auditori, e tutte le registrazioni, informazioni, documenti che lo stesso richieda per una corretta esecuzione dell'Audit;
- predisporre apposito raccoglitore per archiviare la documentazione da e per SI CERT ITALY srl (ad esempio: Regolamento ed accettazione dello stesso, Rapporti di Audit, corrispondenza) ed assicurare la corretta gestione dei documenti in esso contenuti, in particolar modo l'aggiornamento del presente Regolamento scaricandolo dall'area DOWNLOAD del sito www.sicertitaly.eu, secondo le indicazioni di volta in volta fornite da SI CERT ITALY srl con apposita comunicazione; a mantenere aggiornati eventuali regolamenti a cui SI CERT ITALY srl dovesse essere obbligato a rispondere per poter erogare le proprie attività;
- permettere l'effettuazione degli Audit presso la propria sede nel caso in cui la stessa sia stata scelta per l'esecuzione di una delle attività riportate al paragrafo 11, anche nel caso in cui queste siano con breve avviso;
- in caso di gravi incidenti e/o grave violazione del regolamento, o reclami a carico delle Organizzazioni, permettere l'esecuzione di Audit presso le sedi od i siti operativi gestiti dalla stessa, nel caso in cui SI CERT ITALY srl lo richieda; questi Audit sono condotti secondo quanto riportato al paragrafo 5.5.9.

8. REQUISITI ED IMPEGNI DI SI CERT ITALY SRL

SI CERT ITALY srl si impegna a fornire informazioni alle Organizzazioni e mantenerle aggiornate in riferimento a:

- attività di Audit iniziale, comprendente la domanda, Audit di Sorveglianza e di Rinnovo,
- processo per il rilascio, rifiuto, mantenimento dell'attestato di convalida, estensione o riduzione del campo di applicazione dell'attestato di convalida, rinnovo, sospensione o ripristino, o revoca dell'attestato di convalida;
- requisiti normativi per l'attestato di convalida;
- informazioni relative ai processi per il trattamento dei reclami e dei ricorsi.

SI CERT ITALY srl si impegna inoltre a:

- erogare il proprio servizio secondo quanto riportato dal presente Regolamento e conformemente ai requisiti della norma EN ISO 17021-1 e dei Regolamenti di ACCREDIA;
- comunicare le eventuali variazioni ai requisiti dell'attestato di convalida, in modo tale che l'Organizzazione possa adottare tempestivamente le modifiche richieste, e gli eventuali aggiornamenti del presente Regolamento; tale comunicazione viene effettuata tramite l'indirizzo PEC fornito dall'Organizzazione ed è da intendersi come modifica unilaterale; a tale riguardo SI CERT ITALY srl si impegna ad assicurare che, nell'apposita area download del proprio sito, sia sempre presente la revisione in vigore del presente Regolamento;
- pianificare ed erogare le proprie attività nel rispetto di quanto riportato nei precedenti paragrafi, in riferimento alle informazioni ricevute sui cambiamenti relativi al Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione o all'Organizzazione stessa;

- dare formale risposta alle riserve entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse;
- informare con anticipo l'Organizzazione della necessità di eseguire parte dell'Audit presso le sedi di Fornitori a cui la stessa ha affidato processi che hanno influenza sul Sistema di Gestione Ambientale.

SI CERT ITALY srl si impegna, inoltre, a trattare le informazioni riguardanti le Organizzazioni provenienti da fonti diverse da quelle dell'Organizzazione stessa (per esempio da chi presenta un reclamo, da Autorità in ambito legislativo) come informazioni riservate, in coerenza con la politica di SI CERT ITALY srl.

9. TARIFFARIO

Le tariffe per l'erogazione dei servizi offerti da SI CERT ITALY srl sono di volta in volta formulate su offerte allo scopo emesse da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione e delle Tabelle per la durata della verifica previste dai documenti IAF MD1, IAF MD2, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD15, IAF MD 23 e similari.

10. CONTROVERSIE RICORSI RECLAMI

SI CERT ITALY srl al momento della ricezione di un reclamo o ricorso provvede a:

- a) comunicare all'Organizzazione l'avvenuta ricezione del reclamo o del ricorso e la presa in carico dello stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando anche la data entro la quale SI CERT ITALY srl a dare avviso ufficiale del fine del processo di trattamento del reclamo o del ricorso e comunque entro un massimo di 3 mesi e l'impegno a tenere informata l'Organizzazione in merito alla evoluzione della pratica fornendo adeguate evidenze;
- b) individuare la/e Persona/e che deve/devono gestire il ricorso/reclamo tra coloro che non abbiano avuto parte attiva nelle attività oggetto del reclamo o del ricorso e che si impegna/no a fornire all'Organizzazione le evidenze dell'evoluzione della pratica;
- c) la Persona di cui al punto b) analizzato il ricorso/reclamo, e ritenuto fondato, provvede a contattare l'Organizzazione per concordare e condividere le azioni da adottare; nel caso in cui l'Organizzazione non accetti la proposta di SI CERT ITALY srl e non formuli una controproposta accettabile, si avvia l'iter dell'arbitrato; nel caso in cui il ricorso/reclamo non sia ritenuto fondato, la Persona incaricata provvede a rispondere tramite raccomandata A.R. oppure PEC, indicando la motivazione della ricasazione del ricorso/reclamo e se l'Organizzazione non accetta le motivazioni della ricasazione, si avvia l'iter dell'arbitrato;
- d) gli eventuali ricorsi/reclami sono registrati su apposito registro, riportando sullo stesso le azioni intraprese;
- e) la Persona di cui al punto b) è responsabile dell'adozione delle correzioni ed azioni necessarie al trattamento/risoluzione del ricorso/reclamo.

In caso di controversie si ricorre all'arbitrato presso la CCIAA di Salerno in Italia. Se, anche l'arbitrato non dovesse redimere la controversia, si ricorre al tribunale di Salerno.

11. SORVEGLIANZA DI SI CERT ITALY SRL O DEL PROPRIO PERSONALE

SI CERT ITALY srl in qualità di Organismo accreditato da ACCREDIA è sottoposto a verifiche da parte di ACCREDIA. Tali verifiche avvengono sia nella sede di SI CERT ITALY srl, sia presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. L'Organizzazione, nel caso ricadesse tra quelle prescelte per l'esecuzione dell'Audit di ACCREDIA a carico di SI CERT ITALY srl, si impegna a permettere la presenza degli Ispettori di ACCREDIA, in qualità di Osservatori in affiancamento.

La mancata accettazione da parte di l'Organizzazione dell'esecuzione dell'Audit in affiancamento, comporta la revoca dell'attestato di convalida. SI CERT ITALY srl, inoltre, al fine di rispondere ai requisiti di norma sulla qualifica e monitoraggio dei propri Auditor, esegue parte di questo monitoraggio sul campo e quindi presso le Organizzazioni in occasione dell'esecuzione dell'Audit pianificato. L'Organizzazione, nel caso ricadesse tra quelle prescelte per il monitoraggio degli Auditor, si impegna a permettere la presenza del Personale SI CERT ITALY srl incaricato del monitoraggio dei propri Auditor, in qualità di Osservatori. Questa attività può essere fatta a discrezione di SI CERT ITALY srl sia in forma pianificata, sia a sorpresa. Le spese aggiuntive relative a queste attività non sono a carico dell'Organizzazione, bensì a carico di SI CERT ITALY srl.

Nel caso in cui l'Organizzazione rientri tra quelle prescelte per le attività di sorveglianza da parte di ACCREDIA su SI CERT ITALY srl, la stessa si impegna a dare libero accesso alle registrazioni del proprio Sistema di Gestione Ambientale.

In particolare, possono essere disposte da ACCREDIA degli Audit Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti ad ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene comunque a conoscenza. A tali Audit, che si configurano a tutti gli effetti come Audit Non Programmati – si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit Straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl, oppure sono sostenuti da ACCREDIA.

Altri metodi di controllo potranno essere adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT ITALY srl.

12. RISERVATEZZA

SI CERT ITALY srl e tutto il Personale che opera per lo stesso ha l'obbligo di riservatezza sulle informazioni (avute tramite la documentazione del Sistema di Gestione o tramite l'effettuazione degli Audit) attinenti all'Organizzazione che richiede la certificazione. Tutta la documentazione è soggetta a riservatezza pertanto l'accesso alla stessa è regolamentato da apposita procedura. Titolare del trattamento dei dati è SI CERT ITALY srl nella figura del suo Legale Rappresentante. Tutto il Personale operante nella raccolta e gestione dei dati legati all'Organizzazione è informato e formato, nonché nominato secondo i propri compiti nel pieno rispetto di quanto richiesto dalla normativa in vigore sulla privacy (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 così come integrato del D.Lgs. 101/2018). In particolare, tutti gli Auditor esterni sono nominati Responsabili del Trattamento (ex art 28 del Reg. UE 679/2016), e l'Organizzazione con la sottoscrizione del presente Regolamento autorizza tale nomina. Tutto il Personale coinvolto sottoscrive patti di riservatezza sulle informazioni raccolte. Informativa completa è disponibile sul sito www.sicertitaly.eu.

13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Nel caso lo ritenga opportuno, il RGA, nel corso delle attività di Audit, può prevedere di eseguire o far eseguire rilievi fotografici. L'Organizzazione viene informata di questa decisione al momento dell'invio/comunicazione alla stessa della pianificazione dell'Audit. Durante la riunione di apertura dell'Audit viene chiesto all'Organizzazione se abbia eventuali impedimenti in merito, potendo l'Organizzazione non concedere il permesso per l'esecuzione dei rilievi fotografici. Durante la riunione finale il RGA chiede all'Organizzazione se i file e/o i negativi contenuti la documentazione fotografica le devono essere consegnati o se la stessa permette a SI CERT ITALY srl di conservarli.

14. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO

In seguito al rilascio dell'attestato di convalida, SI CERT ITALY srl provvede ad inserire il nominativo dell'Organizzazione certificata nell'apposito Registro interno (...). Tale Registro è consultabile da parte di chiunque ne faccia richiesta ed è aggiornato periodicamente con cadenza almeno mensile. SI CERT ITALY srl provvede a dare pubblicità del nominativo delle Organizzazioni certificate nella forma e con le modalità che ritiene più opportune.

Si segnala il riferimento del Registro ISPRA per le Organizzazioni registrate EMAS <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas>, a cui le aziende devono riferirsi in modo autonomo.

Il Registro contiene informazioni riguardanti l'Organizzazione:

- ragione sociale,
- indicazione delle sedi (indirizzi e scopo dell'attestato di convalida),
- scopo dell'attestato di convalida e settore EA/codice NACE di appartenenza,

ed informazioni riguardanti lo stato dell'attestato di convalida:

- data di emissione,
- data di eventuale aggiornamento;
- data di scadenza,
- stato dell'attestato di convalida: attivo, revocato, sospeso, scaduto o l'indicazione della rinuncia da parte dell'Organizzazione.

SI CERT ITALY srl, per lo svolgimento delle proprie attività e per le attività di controllo a cui è sottoposto, deve far visionare e/o fornire in copia le registrazioni (quali ad esempio Rapporti di Audit, Diari di Audit, Check List, eventuali Rapporti su carenze, ecc..) relative alle attività di Audit eseguite, al Personale di ACCREDIA o, laddove necessario, alle Autorità Competenti. Analogamente a quanto appena esposto per le attività di controllo a cui SI CERT ITALY srl è sottoposto da parte di ACCREDIA, SI CERT ITALY srl potrebbe dover fornire o far visionare le registrazioni redatte dal GA anche per controlli e/o per disposizioni di legge. Le informazioni inserite nelle registrazioni redatte dal Personale SI CERT ITALY

srl durante le attività di Audit, sono trattate con riservatezza dal Personale, Enti, Autorità od altro a cui le registrazioni sono consegnate in copia. Nel caso in cui il GA di SI CERT ITALY srl dovesse richiedere all'Organizzazione sottoposta ad Audit anche copia di documenti di proprietà dei suoi Committenti (quali ad esempio elaborati grafici, contratti, ordini, certificati di prova, ecc.) i documenti e relativi contenuti sono trattati con riservatezza. Nel caso in cui fosse fatta richiesta a SI CERT ITALY srl di consegnare copia degli stessi, il Committente è informato della richiesta e gli viene chiesta autorizzazione per la consegna degli stessi, salvo contraria disposizione di legge.

Ogni informazione relativa all'Organizzazione proveniente da fonti esterne è trattata con riservatezza.

15. LIMITI DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA E RESPONSABILITÀ

Il rilascio dell'attestato di convalida ed il mantenimento dello stesso non costituiscono né attestazione, né garanzia da parte di SI CERT ITALY srl del rispetto degli obblighi di legge e/o dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione.

L'Organizzazione è, e rimarrà, l'unica responsabile sia verso sé stessa sia verso Terzi del corretto svolgimento delle proprie attività e della conformità delle stesse e/o dei propri servizi o prodotti ai requisiti cogenti legislativi e/o normativi.

L'Organizzazione si impegna pertanto a tenere indenne SI CERT ITALY srl ed il Personale di SI CERT ITALY srl da qualsiasi reclamo o pretesa di terzi collegata alle attività che l'organismo ha erogato secondo quanto riportato nel presente documento.

16. REQUISITI COGENTI COLLEGATI ALL'ATTESTATO DI CONVALIDA E LIMITI DEI RELATIVI CONTROLLI

L'Organizzazione si impegna a rispondere ai requisiti di natura cogente che ricadono sul proprio Sistema di Gestione Ambientale o sul proprio Personale, prodotti e/o servizi (leggi, regolamenti od altro tipo di requisito di tipo locale, regionale, nazionale od internazionale), pertanto, si impegna a conformare lo stesso e mantenerlo conforme ai requisiti stessi.

L'attestato di convalida da SI CERT ITALY srl riguarda la conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS, ma non riguarda in alcun modo l'attestazione, la certificazione, la verifica da parte di SI CERT ITALY srl del rispetto dei requisiti da parte dell'Organizzazione.

L'Organizzazione rimane pertanto unica responsabile della conformità legislativa con l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo da parte di SI CERT ITALY srl.

17. CONVERSIONE O SUBENTRO

Qualora l'Organizzazione in possesso di attestato di convalida emesso da altro Organismo di Certificazione presenti una richiesta di subentro (trasfert) a SI CERT ITALY srl, esso provvede a:

- informarsi delle motivazioni che hanno portato alla richiesta da parte dell'Organizzazione,
- verificare l'accreditamento e lo stato di validità dell'accreditamento dell'altro Organismo di Certificazione che ha rilasciato l'attestato di convalida;
- verificare la validità dell'attestato di convalida in base anche allo scopo, ai siti produttivi ed alle precedenti attività di Audit condotte dal precedente Organismo di Certificazione;
- richiedere una copia della DA convalidata dal precedente Verificatore;
- verificare e riesaminare i documenti delle precedenti attività di Audit erogate dal precedente Organismo di Certificazione e sostenute dall'Organizzazione (registrazioni di tutti gli Audit dell'ultimo triennio e dell'eventuale analisi documentale eseguita); in caso di mancanza di tale documentazione, si deve prevedere iter per nuovo rilascio dell'attestato di convalida;
- verificare e riesaminare eventuali reclami ricevuti dall'Organizzazione e le relative azioni intraprese;
- verificare e riesaminare eventuali richieste da parte di Pubbliche Amministrazioni o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo;
- verificare l'assenza di pendenze e contenziosi legali.

In seguito alla verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione acquisita (pre-transfer review), SI CERT ITALY srl emette propria proposta economica che invia all'Organizzazione unitamente al presente Regolamento ed al modulo per la domanda (vedi paragrafo 5.2); a seguito ricezione dell'avvenuta accettazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali da parte dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl

provvede a pianificare le attività di verifica da svolgere, che coincideranno con le frequenze degli Audit di Sorveglianza previste dal Organismo di Certificazione precedente. Unica differenza, rispetto a quanto programmato/definito dal precedente Organismo di Certificazione, è la tempistica/durata del primo Audit che deve prevedere dei tempi aggiuntivi, di volta in volta definiti in funzione degli esiti delle analisi documentali di cui al precedente elenco puntato e delle informazioni fornite dall'Organizzazione nel modulo di richiesta d'offerta (vedi paragrafo 5.1). Dopo il primo Audit, segue la normale attività di delibera, svolta dalla Funzione Deliberante di SI CERT ITALY srl e dal Personale indipendente da chi ha svolto l'Audit in campo.

I rapporti contrattuali tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione che ha richiesto il subentro dell'attestato di convalida sono gestiti secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

18. USO DEL LOGO EMAS

Fermo restante il contenuto dell'art. 10 e delle specifiche tecniche fissate nell'allegato V del Regolamento 1221/09 "EMAS", per l'utilizzo del logo sono stabilite le seguenti condizioni:

- il logo Emas che figura nell'allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione.
- Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell'organizzazione.
- Il logo Emas non è usato:
 - a) sui prodotti o sui loro imballaggi; né
 - b) in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.
- qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un'organizzazione registrata può recare il logo Emas a condizione che tale informazione faccia riferimento all'ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell'organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l'abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni:
 - a) precise;
 - b) dimostrate e verificabili;
 - c) pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato;
 - d) rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell'organizzazione;
 - e) difficilmente soggette a interpretazioni erranee; e
 - f) significative in relazione all'impatto ambientale complessivo.

19. NOTE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ai fini dell'approvazione del presente Regolamento e dei capitoli e paragrafi di seguito elencati, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la pertinente parte dell'offerta economica ricevuta e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, con particolare riferimento ai seguenti capitoli e paragrafi:

5.5. Verifiche sul Sistema di Gestione - 5.6. Classificazione e Gestione Rilievi - 5.7. Aggiornamenti e Modifiche della Dichiarazione Ambientale - 5.8. Concessione e Validità dell'Attestato di Convalida - 5.8. Rinuncia, Sospensione e Cancellazione della Dichiarazione Ambientale - 6. Condizioni Contrattuali - 7. Impegni dell'Organizzazione - 10. Controversie Ricorsi Reclami - 11. Sorveglianza di SI CERT ITALY srl o del proprio Personale - 13. Documentazione Fotografica - 14. Pubblicazione ed Informazioni verso l'Esterno - 15. Limiti dell'Attestato di Convalida e Responsabilità - 16. Requisiti Cogenti Collegati all'Attestato di Convalida e Limiti dei Relativi Controlli - 17. Conversione o Subentro - 18. Uso del Logo EMAS